

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 20 agosto 1957 concernente la ratifica
del regolamento edilizio del Comune di Sorengo

(del 3 febbraio 1960)

La Commissione della Legislazione ha attentamente esaminato il nuovo regolamento edilizio del Comune di Sorengo del 6 aprile 1956, nonché le osservazioni e proposte di modificazione espresse dal Consiglio di Stato.

E' compito della Commissione della Legislazione di vagliare se le norme del regolamento comunale non siano in contrasto con disposizioni di vigenti leggi cantonali e segnatamente con prescrizioni della legge edilizia cantonale.

La Commissione della Legislazione approva le correzioni, modificazioni e completazioni apportate dal Consiglio di Stato al regolamento edilizio di Sorengo, salvo la sostituzione operata all'art. 5 cpv. 2 (e di conseguenza dell'art. 6 cpv. 1). Quivi il Consiglio di Stato ha ritenuto che il requisito previsto dall'art. 8 della legge edilizia cantonale (che prevede la presentazione dei piani di costruzione in doppio esemplare) non può essere esteso. La Commissione è dell'avviso che la norma cantonale prevede un requisito minimo che può essere esteso entro limiti ragionevoli e per giustificate ragioni, senza che per questo si avveri una violazione della legge cantonale. La richiesta da parte del Comune di un ulteriore esemplare dei piani di costruzione per i suoi bisogni appare sufficientemente giustificata da ragioni di natura amministrativa.

La Commissione della Legislazione si è altresì preoccupata di proporre al Comune di Sorengo la modificazione di talune norme che non erano soddisfacenti dal profilo della tecnica legislativa, della sicurezza giuridica e della garanzia costituzionale della proprietà. Il Municipio di Sorengo con lettera del 4 settembre 1959 ha aderito alle proposte di modificazione relative agli art. 21, 22, 23 e 34.

Per le considerazioni che precedono la Commissione della Legislazione propone il seguente testo di

DECRETO LEGISLATIVO

che ratifica il regolamento edilizio del Comune di Sorengo

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 20 agosto 1957 n. 708 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' ratificato il regolamento edilizio del Comune di Sorengo, con le seguenti correzioni, modificazioni e completazioni :

Art. 3 : E' stralciato dal regolamento edilizio.

Art. 7 : E' stralciato il cpv. 3. L'articolo è completato con i seguenti cpv. 3 e 4: « I lavori dovranno essere iniziati e portati a

termine senza interruzione.

Solo in casi speciali il Municipio potrà rilasciare autorizzazione di proroga ».

- Art. 13 : E' stralciato dal regolamento edilizio.
- Art. 15 cpv. 2 : E' stralciato l'inciso « di regola ».
- Art. 15 cpv. 3 : E' stralciato dal regolamento edilizio.
- Art. 17 : E' stralciato dal regolamento edilizio.
- Art. 18 : E' sostituito come segue : « Il Municipio fa menzionare sommariamente nel Registro fondiario e per ogni singolo fondo, l'esistenza del piano regolatore. L'omissione della menzione è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 50 della legge di espropriazione ».
- Art. 21 : E' completato come segue :
« Sono riservati i disposti della legge cantonale di espropriazione ».
- Art. 22 : Le parole « entro il periodo di due anni » sono sostituite con « entro un anno ».
- Art. 23 : L'inizio del primo cpv.: « Le strade private che presentano i seguenti requisiti possono essere assunte gratuitamente dal Comune » è sostituito con : « Il Comune può stipulare l'assunzione gratuita delle strade private che presentano i seguenti requisiti : ».
E' stralciato l'ultimo cpv.: « Il Municipio potrà in ogni tempo dichiarare comunali le strade private aperte al pubblico transito da oltre 10 anni ».
- Art. 34 : E' stralciato il cpv. 4 : « Queste concessioni sono temporanee: esse possono sempre essere revocate qualora ragioni di pubblica utilità lo richiedessero ».
- Art. 43 : E' stralciato dal regolamento edilizio e sostituito dal seguente : « Norme per il pericolo di incendio ». « La materia è regolata dalla legge cantonale sulla polizia del fuoco e relativo regolamento ».
- Art. 54 : L'inciso « nel termine di 5 giorni » al cpv. 2 è sostituito con « ... nel termine di 15 giorni ».

Art. 2. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Per la Commissione della Legislazione :

P.F. Barchi, relatore

Bernasconi P. — Bianchi — Coppi —
Lafranchi — Maino — Riva — Snider